

Modifiche alla circolare n. P-15880/2002, e successive modificazioni, recante “Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468”.

(Delibera del 23 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“rilevato che a seguito di vari interventi legislativi succedutisi sulla normativa del giudice di pace, si è reso necessario procedere ai conseguenti aggiornamenti della circolare consiliare vigente prot. n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468*”, deliberata nella seduta dell’Assemblea plenaria del 30 luglio 2002;

che con il decreto ministeriale in data 23 aprile 2008, recante “*Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ai sensi della legge 12 novembre 2004, n. 271*”, è stata data attuazione al disposto di cui al comma 2 dell’art. 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 (come sostituito dal comma 6-ter dell’art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004 n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), il quale prevede che: “*Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.*”;

che nella seduta del 16 ottobre 2008 il Consiglio, stante la necessità di dare corso prioritariamente ai trasferimenti dei giudici di pace in servizio per i posti vacanti nelle nuove dotazioni organiche, al fine anche di riattivare le procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e di nomina a giudice di pace, ha già provveduto sulla materia dei trasferimenti, emanando nuove disposizioni relativamente alle modalità di presentazione ed ai criteri per l’esame delle domande di trasferimento;

che l’art. 9 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 1 dell’art. 7 della legge n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, introducendo la possibilità per il giudice di pace di ottenere, dopo i primi due quadrienni di nomina e di conferma nelle funzioni originariamente previsti, la conferma per un terzo mandato di quattro anni;

che tale previsione va coordinata con quella dell’art. 5 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che aggiungendo il comma 2-bis all’art. 7 della legge n. 374/1991, ha limitato la previsione del giudizio di idoneità alla conferma alla sola scadenza del primo quadriennio, e non anche alla scadenza del secondo, per l’ovvia ragione che all’epoca della modifica la durata massima dell’incarico era di due quadrienni, sicché non può dubitarsi della necessità di un giudizio di idoneità alla conferma anche in caso di istanza di conferma per un terzo mandato;

che stante l’approssimarsi della scadenza del mandato di un consistente numero di giudici di pace già confermati per il secondo quadriennio, appare necessario intervenire sulla parte relativa alla conferma della sopra richiamata circolare P-15880/2002, in particolare con riguardo al Capo III che viene integralmente sostituito con la presente deliberazione;

tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

il Capo III, rubricato “Conferma”, della circolare prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e

successive modificazioni e integrazioni, è interamente sostituito dal seguente:

CAPO III Conferma

PAR. 1

Domanda di conferma

1.- Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per **un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni**. A tal fine il giudice di pace presenta, almeno sei mesi prima della scadenza **del mandato**, domanda di conferma diretta al Consiglio superiore della magistratura ed al Presidente della Corte di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio **presso il quale presta servizio all'atto della richiesta di conferma**.

2.- Le domande di conferma devono essere valutate con priorità rispetto alle domande di ammissione al tirocinio e di trasferimento ad altro ufficio.

3. La domanda di conferma deve contenere la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni nonché, a pena di inammissibilità, di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della legge n. 374/1991, e successive modificazioni.

PAR. 2

Adempimenti istruttori

1.- Il Presidente della Corte di appello, nella qualità di Presidente del Consiglio giudiziario, ne dispone la convocazione per la formulazione di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni per il successivo quadriennio. Il Consiglio giudiziario è convocato nella forma **prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal comma 10 dell'art. 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111**.

2.- **La Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario** prende in considerazione, per la formulazione del giudizio di idoneità, un campione di sentenze e di verbali di udienza redatti dal giudice di pace, formato secondo criteri predeterminati, idonei ad assicurare l'obiettività della raccolta degli atti e dei provvedimenti e la presenza di un numero minimo in grado di dar luogo ad un esame attendibile. Oggetto di valutazione sono, altresì, i dati statistici relativi al lavoro svolto nel quadriennio dal giudice di pace **comparati con quelli relativi al lavoro svolto dagli altri giudici dell'ufficio o, per gli uffici divisi in sezioni, della sezione di appartenenza del richiedente la conferma nonché la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria istituita presso ogni Corte di appello**.

3.- All'atto della presentazione della domanda di conferma il giudice di pace richiede al Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro da lui svolto. **Se nel corso del quadriennio in valutazione il giudice di pace è stato trasferito da altro ufficio, il parere deve essere richiesto anche al Presidente del Tribunale del circondario ove ricade la precedente sede di servizio**. Il parere farà particolare riferimento alla puntualità nella celebrazione delle udienze, al rispetto dei termini procedurali ed alla correttezza dei comportamenti tenuti nell'esercizio delle funzioni con gli altri magistrati dell'ufficio, con le parti e con il personale amministrativo dell'ufficio, oltre a quant'altro utile per la valutazione.

4.- Il Presidente del Tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

PAR. 3

Provvedimento di conferma

1.- Il giudizio formulato **dalla Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario** è quindi trasmesso, **unitamente al parere del Presidente del Tribunale, alle informazioni del coordinatore ed a tutta la documentazione acquisita (sentenze e verbali di udienza, statistica comparativa relativa al lavoro svolto, partecipazione ai corsi di formazione, eventuali provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di appello in ordine ad esposti o segnalazioni riguardanti il giudice di pace in valutazione)**, al Consiglio superiore della magistratura il quale, ai fini della conferma, verifica, oltre che la sufficienza della preparazione tecnico-professionale e la diligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio, anche l'attualità del requisito necessario alla nomina, consistente nella capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di giudice di pace.

2.- Il provvedimento di conferma, assunto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

3.- Nel caso in cui tale decreto non sia già intervenuto all'atto della scadenza del mandato quadriennale in valutazione, il giudice di pace confermato riassumerà il possesso delle funzioni nel termine stabilito dal Ministero della giustizia.

PAR. 4

1.- Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alla conferma prevista dall'art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.”